Sentenza	n°_____
R.G.	n° 3619/2024
Cronologico	n°_____
Repertorio	n°_____

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Monza, in persona del giudice dott.ssa Cristina Colombi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 3619/2024 promossa con ricorso depositato il 25 aprile 2024 da:

- **Aldo S**[redacted], residente a [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Manlio Arnone - attore -

contro

- **Vodafone Italia Spa**, in persona del l.r. p.t., C.F. 93026890017, con sede in Ivrea (TO), pec vodafoneitaly@vodafone.pec.it - convenuta contumace-

Oggetto: domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale e di accertamento negativo del debito

Conclusioni per Aldo S[redacted] contenute nel ricorso: "*I. previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla convenuta, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa, condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., al risarcimento del danno da inadempimento come da prestazione pecuniaria promessa nella propria*

Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale, consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali e/o promesse al pubblico, che si quantifica sino alla data di stesura del presente atto nella somma di € 337,50, ovvero nella cifra in subordine minore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse in assenza della controprestazione contrattualizzata, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito. II. condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55 del 2014 così come modificato dal D.M. n.147 del 20226 da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 aprile 2024 S[redacted] Aldo ha dedotto l'inadempimento di Vodafone Italia Spa in relazione al contratto per la fornitura di servizi di telefonia (rete fissa e adsl) con codice cliente 1.43377652 sottoscritto in data 26 aprile 2023. L'attore ha affermato che sin "*dai primi giorni di attivazione i servizi risultavano inadeguati agli standard promessi e garantiti, soprattutto in ordine alla connessione dati, creando notevoli disagi"*, che "*con pec del 15.06.2023, reiterava i disservizi subiti e lamentava il grave inadempimento della resistente, manifestando, nel contempo, la volontà di recedere dal contratto in essere in virtù dell'inadempimento contrattuale, senza ulteriori addebiti, giusta documentazione in atti",* che egli "*inviava, in data 15.07. 2023, formale pec di recesso, procedendo, altresì, alla restituzione degli apparati di proprietà della resistente"* e che *"la resistente tuttavia emetteva fattura illegittima in totale assenza di controprestazione, per complessivi € 274,83".* L'attore ha quindi chiesto la condanna di Vodafone Italia Spa al pagamento dell'indennizzo/penale di € 337,50 (considerando l'indennizzo automatico di € 7,50 al giorno in base alla Carta dei Servizi) e lo "*storno/rimborso delle fatture emesse in assenza della controprestazione*".

Il ricorso ed il provvedimento di fissazione della prima udienza del 17 luglio 2024 sono stati regolarmente notificati via pec a Vodafone Italia Spa in data 30 aprile 2024. All'udienza del 17 luglio 2024 la società convenuta è stata dichiarata contumace e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

In data 26 aprile 2023 Aldo S[redacted] ha sottoscritto con “Vodafone” l'offerta per la telefonia mobile “*Vodafone Family Plan (Minuti Illimitati, SMS Illimitati e GB Illimitati a 39.90 Euro)”* nella quale è scritto: *“Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS e Giga illimitati sulla Rete Vodafone 5G ogni mese. In piu' hai Hotspot, Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall, 414 sempre inclusi. In caso di recesso dalla componente fissa l'offerta si rinnova a 39,90E/mese. Nessun costo di attivazione”* (doc. 1 allegato al ricorso). Con pec a “Vodafone” in data 15 giugno 2023 Aldo S[redacted] segnalava problemi di connessione sulla linea mobile e la inadeguatezza del servizio manifestando la volontà di recedere dal contratto senza penali (doc. 2). Con pec in data 12 luglio 2023 (doc. 3) lo stesso Aldo S[redacted] ha segnalato che non funzionava il sistema di domotica e vi erano gravi disservizi sulla linea ed ha chiesto di restituire la apparecchiatura ricevuta da “Vodafone”. Con pec in data 14 luglio 2023 (doc. 4) Aldo S[redacted] prendeva atto della disattivazione della linea dal 12 luglio 2023, come comunicato da “Vodafone”, e segnalava la difficoltà di migrare ad altro operatore. Vodafone ha emesso la fattura n. AP11200871 del 28 giugno 2023 di € 52,86 per il periodo dal 26 aprile 2023 al 22 giugno 2023 in relazione alla offerta “Vodafone Family Plan” (doc. 5) e la fattura AP12554314 in data 20 luglio 2023 di € 151,97 per costi di attivazione e disattivazione della linea (doc. 6). La somma di € 151,97 è stata addebitata all'attore sul conto corrente in data 9 agosto 2023 in pagamento di detta fattura (doc. 7). In data 9 agosto 2023 l'attore ha restituito il modem (doc. 8). In data 25 ottobre 2023 Aldo S[redacted], nonostante la cessazione di efficacia del contratto, ha ricevuto da Vodafone la richiesta di pagamento della fattura n. AP15701911 emessa in data 13 settembre 2023 per € 70,00 (doc. 9). L'attore ha presentato istanza di conciliazione (doc. 10) e la procedura si è conclusa davanti al mediatore Media.Con-Adr-Srl con esito negativo in data 26 marzo 2024 per mancanza di accordo (doc. 12).

Ai sensi dell'art. 1218 del codice civile incombe alla parte tenuta ad adempiere la prestazione contrattuale la prova di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione. Nel caso in esame Vodafone Italia Spa non ha dimostrato, a fronte delle doglianze dell'utente, di avere correttamente erogato il servizio di telefonia e di connessione internet. Il danno è insito nel disservizio protrattosi dal 26 aprile 2023 al 12 luglio 2023 (77 giorni), e può essere liquidato sia in base a quanto previsto nella Carta dei Servizi sia in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 337,50 come chiesto dall'attore. Sul sito internet di Vodafone si legge che “*Secondo quanto previsto dalla Delibera 347/18/CONS, Vodafone informa i clienti che: 1. in caso di ritardo nella attivazione del servizio e nel trasloco dell'utenza, imputabili a Vodafone;2. di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi mobili, fissi o di accesso ad internet da postazione fissa o Vodafone TV, in*

mancanza dei presupposti ovvero in assenza del previsto preavviso,Vodafone corrisponderà un indennizzo automatico, previa segnalazione del cliente, in fattura non fiscale o sul credito telefonico, pari a: 7,50 al giorno per ogni giorno di ritardo o sospensione o cessazione amministrativa di uno a più servizi [...]". Pertanto la somma richiesta è congrua.

L'attore ha diritto al rimborso del pagamento di € 151,97 e a non pagare le fatture [redacted] del 28 giugno 2023 di € 52,86 e [redacted] del 13 settembre 2023 per € 70,00.

Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza a carico della società convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Aldo S[redacted] nei confronti di Vodafone Italia Spa, così provvede:

- accertato l'inadempimento contrattuale di Vodafone Italia Spa al contratto per la fornitura di servizi di telefonia concluso in data 26 aprile 2023, condanna Vodafone Italia Spa in persona del legale rappresentante protempore a risarcire ad Aldo S[redacted] a titolo di danno/indennizzo per detto inadempimento la somma di € 337,50 oltre interessi legali ai saggi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal 12 luglio 2023 al saldo, nonché a rimborsare ad Aldo S[redacted] l'importo di € 151,97 (per l'avvenuto pagamento della fattura [redacted] in data 20 luglio 2023) oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal 26 aprile 2024 al saldo;

- accerta e dichiara che Aldo S[redacted] non è debitore di Vodafone Italia Spa degli importi portati dalle fatture [redacted] del 28 giugno 2023 di € 52,86 e [redacted] del 13 settembre 2023 per € 70,00, e non è tenuto a pagare dette fatture;

-ai sensi dell'art. 91 cpc condanna Vodafone Italia Spa in persona del legale rappresentante protempore a pagare ad Aldo S[redacted] le spese della presente causa, [redacted]

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Monza, 31 luglio 2024

Il giudice di pace

dott.ssa Cristina Colombi